



Delibera Consigliare n.5 del 23/04/2024

Approvata nella riunione del Consiglio n. 311 del 23/04/2024 punto OdG n. 7

Oggetto: Ricognizione delle società partecipate dell'Ordine e approvazione della revisione periodica, con riferimento al 31.12.2022 - art. 20 e 26 d.lgs. 175/2016 e s.m.i.;

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 16:30, nella sede sociale dell'Ordine in Cosenza alla Via G. Gronchi, 4, si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Cosenza giusta convocazione con prot. n. 110 del 15.04.2024 a firma del Presidente Michele Santaniello.

OMISSIS

Il Presidente Dottore Agronomo Michele Santaniello, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Segretario Dottore Agronomo Alessandro Guagliardi.

| Consiglieri | Carica | Presente | Assente | Online | Giustificato SI/NO |
|-----------------------|-------------|----------|---------|--------|--------------------|
| Santaniello Michele | consigliere | X | | | |
| Munno Maria | consigliere | X | | | |
| Librandi Michele | consigliere | X | | | |
| Guagliardi Alessandro | consigliere | X | | | |
| Compostella Giuseppe | consigliere | | X | | SI |
| De Iacovo Nadia | consigliere | X | | | |
| Francomano Vincenzo | consigliere | X | | | |
| Di Maio Fabio | consigliere | X | | | |
| Salvatore Pirro | consigliere | | X | | SI |

IL CONSIGLIO

Premesso che il d.lgs. n. 175/2016, Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal d.lgs. n. 100/2017 e dalla Legge 145/2018, prevede all'articolo 4, comma 2, che *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;



Visto l'art. 20 dello stesso d.lgs. 175/2016, che disciplina la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche da parte delle PA, prevedendo che le amministrazioni pubbliche, ferma la revisione straordinaria del 2017, debbano effettuare annualmente *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”*, e l'art. 26, comma 11, che prevede che alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;

Verificato pertanto che l'Ordine deve procedere alla approvazione della revisione periodica delle partecipazioni detenute con riferimento al 31.12.2022, ai sensi dei suddetti artt. 20 e 26 d.lgs. 175/2016;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società oggetto di ricognizione, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto che si è proceduto ad un esame ricognitivo della situazione al 31.12.2022 di tutti gli organismi partecipati dall'Ente;

Verificato che alla data del 31.12.2022 risultano le seguenti partecipazioni societarie da parte dell'Ente:

- a. partecipazione alla Società Gruppo di Azione Locale **GAL Savuto, Tirreno, Serre Cosentine**.
La partecipazione, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 724, della Legge 145/2018, legge di stabilità 2019, che ha espressamente esonerato i GAL dalle misure di razionalizzazione di cui al TUSP, è stata mantenuta; la quota di partecipazione alla data del 31.12.2022 è pari al 0,83% del capitale sociale;

Verificato che permane l'interesse dell'Ordine a mantenere la partecipazione nella suddetta Società, in considerazione del fatto di essere strumento per lo sviluppo locale partecipativo sostenuto tramite lo sviluppo locale LEADER, e della conseguente rilevanza per il territorio e per le amministrazioni locali delle attività che i GAL svolgono;

Preso atto che, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022 l'Ordine non risulta detenere altre partecipazioni societarie di cui al T.U.S.P.;

tutto ciò premesso,

DELIBERA

di approvare ai sensi degli artt. 20 e 26 del d.lgs. 175/2016, modificato con d.lgs. 100/2017 e con legge 145/2018 (T.U.S.P.), la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Ordine con riferimento alla situazione al 31.12.2022;



di prendere atto che, con riferimento alla data del 31.12.2022 l'Ordine risulta detenere come partecipazioni societarie:

- a. la partecipazione al **GAL Savuto, Tirreno, Serre Cosentine**, non assoggettata alle misure di razionalizzazione di cui al TUSP ai sensi dell'art. 1, comma 724, della Legge 145/2018, pari alla data del 31.12.2022 al 0,83% del capitale sociale, per la quale permane l'interesse pubblico al mantenimento della partecipazione;

di trasmettere la presente deliberazione agli Enti vigilanti e competenti per le rispettive determinazioni, oltre che alle strutture (MEF, Dipartimento del Tesoro) previste e con le modalità indicate dal d.lgs. 175/2016, ed alla sezione della Corte dei Conti competente.

di dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente decretazione immediatamente esecutiva;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ordine.

Fatto, letto e approvato

Il Segretario

F.to Alessandro Guagliardi Dottore Agronomo

Il Presidente

F.to Michele Santaniello Dottore Agronomo